

Regolamento interno della scuola media di Ambri

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI AMBRI

emana il seguente regolamento:

Capitolo primo **Generalità**

Art. 1 Campo di applicazione

Questo regolamento definisce l'organizzazione interna dell'istituto scuola media Ambri limitatamente a quei settori dove non esistono direttive precise o deducibili da atti ufficiali già esistenti.

Capitolo secondo

Disposizioni complementari concernenti gli organi di conduzione, pedagogico-didattici e di rappresentanza dell'istituto

Art. 2 Collegio dei docenti (CDo)

¹Il CDo elegge il proprio presidente annuale nella seduta che precede l'inizio dell'anno scolastico.

²La convocazione del CDo, l'orario e le trattande sono concordati dalla direzione con il presidente annuale.

³La funzione di segretario-verbalista è assunta di regola da un membro del consiglio di direzione.

⁴La bozza di verbale è esposta nell'aula dei docenti. Essa è sottoposta all'approvazione del CDo nella seduta seguente.

⁵Due genitori, designati dall'assemblea o dal comitato dei genitori, possono essere invitati a partecipare alle sedute con voto consultivo quando sono in discussione oggetti d'interesse comune.

⁶Due allievi, designati dall'assemblea o dal comitato degli allievi, possono essere invitati a partecipare alle sedute con voto consultivo quando sono in discussione oggetti d'interesse comune.

Art. 3 Membri del consiglio di direzione (CDi) eletti dal collegio dei docenti (CDo)

¹La data della votazione, che si tiene di regola entro il 15 maggio dell'anno scolastico precedente il mandato biennale, viene fissata con almeno 30 giorni di anticipo.

²Dieci giorni prima della data prevista per l'elezione, il CDi presenta la lista dei docenti proponibili alla carica.

³I docenti che accettano la candidatura appongono la loro firma nella lista esposta all'albo.

⁴L'elezione dei membri del consiglio di direzione si tiene a scrutinio segreto nel corso di una riunione straordinaria del CDo.

⁵Durante le elezioni ogni votante può esprimere al massimo due voti, che non possono essere assegnati allo stesso candidato.

⁶Nel caso in cui le candidature siano solo due, l'elezione è tacita.

⁷E' concessa la votazione per corrispondenza ai docenti assenti per malattia, servizio militare o per altri motivi gravi.

⁸I membri del consiglio di direzione rimangono in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

⁹I docenti membri del consiglio di direzione di nuova nomina entrano in funzione con il nuovo anno scolastico.

¹⁰Un docente membro del consiglio di direzione che volesse dimissionare deve farlo entro il 31 marzo del primo anno ma, salvo motivi gravi, resta in carica fino al termine dell'anno scolastico.

¹¹In caso di dimissioni, viene indetta una nuova elezione per la sostituzione.

Art. 4 Consiglio di direzione (CDi)

¹All'inizio di ogni anno il CDi comunica ai docenti la suddivisione degli incarichi specifici attribuiti a ogni suo membro.

²Il CDi si riunisce ordinariamente almeno una volta per settimana e tiene un verbale delle decisioni.

³Le decisioni di interesse generale sono esposte all'albo dei docenti.

Art. 5 Assemblea degli allievi

¹La costituzione dell'assemblea degli allievi avviene, in terza e quarta media, attraverso la convocazione delle assemblee di classe.

²La prima riunione, previa informazione della direzione, è convocata dal docente di classe. Le assemblee di classe sono convocate durante l'ora di classe.

³L'assemblea degli allievi è disciplinata da un regolamento che dovrà essere sottoposto per approvazione al consiglio di direzione entro la fine di ottobre.

Art. 6 Assemblea dei genitori

¹L'istituto può collaborare con associazioni di genitori che si occupano, nello stesso comprensorio di scuola media, di tutti gli allievi in obbligo scolastico.

²All'assemblea dei genitori partecipano a pieno titolo anche eventuali famiglie affidatarie di allievi iscritti nell'istituto.

Capitolo terzo

Aspetti di organizzazione dell'istituto

Art. 7 Cassa allievi

¹Viene istituita una cassa allievi.

²La cassa ha per scopo la messa a disposizione di un fondo che serve per sovvenzionare le uscite culturali, ricreative o sportive degli allievi, per effettuare degli acquisti non possibili nell'ambito dei crediti messi a disposizione dallo Stato, per attuare particolari iniziative di sede, per rifondere i danni ad attrezzature scolastiche, il cui autore sia rimasto ignoto o per il sostegno per le attività didattiche e ricreative agli allievi in difficoltà.

³La cassa è alimentata dal contributo per allievo messo a disposizione annualmente dai comuni del comprensorio, dalle eventuali partecipazioni degli allievi nel rispetto delle norme vigenti o da altri importi versati da persone, enti pubblici o privati.

⁴L'apposito regolamento è adottato dal collegio dei docenti.

Art. 8 Biblioteca

¹Il bibliotecario è tenuto a esporre, all'inizio di ogni anno scolastico, previo accordo con la direzione, l'orario di apertura della biblioteca per allievi e pubblico.

²Annualmente, sentite le proposte dei docenti della sede e previo accordo con la direzione, il bibliotecario provvede ad aggiornare la dotazione di libri o di altro materiale didattico utilizzando il credito d'istituto.

³Il docente che intende recarsi in biblioteca con la classe deve rimanervi e collaborare con

il bibliotecario.

⁴Chi usufruisce della biblioteca deve attenersi alle relative norme interne.

Art. 9 Audiovisivi

¹Il CDi attribuisce annualmente la responsabilità della gestione e della manutenzione degli apparecchi audiovisivi a un docente con sede di servizio presso l'istituto scuola media di Ambri.

²Ogni docente è responsabile del materiale usato ed è tenuto a segnalare con sollecitudine tutte le irregolarità.

Art. 10 Dispositivi tecnologici di comunicazione personale

¹Nel perimetro dell'istituto scolastico i dispositivi tecnologici di comunicazione personali sono spenti e non visibili fisicamente. L'attivazione dei dispositivi tecnologici può essere decisa in via eccezionale dalla direzione di istituto per motivi giustificati.

²Le modalità inerenti all'uso didattico dei dispositivi devono essere espressamente autorizzate e coordinate dai docenti.

³Riservato il cpv. 2 le modalità d'uso dei dispositivi nel quadro delle uscite didattiche sono decise dalla direzione di istituto e comunicate agli allievi e ai genitori prima di ogni uscita.

⁴I dispositivi non devono essere motivo di distrazione durante le attività didattiche, né devono essere utilizzati in modo inappropriato alla situazione. Qualora l'allievo ne faccia uso non conforme alle regole stabilite, il dispositivo può essere ritirato, purché venga riconsegnato all'allievo prima del rientro a domicilio informando debitamente i genitori.

⁵In ogni caso fotografie, filmati e registrazioni necessitano il consenso delle persone che vengono ritratte o riprese, altrimenti vanno evitati immediatamente cancellati.

⁶Agli insegnanti non è concesso sollecitare l'uso di piattaforme elettroniche o di sistemi di comunicazione da parte degli allievi in violazione dei limiti di età che queste piattaforme o sistemi di comunicazione si sono dati.

Capitolo quarto

Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione

L'entrata in vigore del presente regolamento, abroga ogni regolamento precedente.

Art. 12 Modifiche del regolamento interno

¹Le modifiche del regolamento interno dell'istituto possono essere proposte dal consiglio di direzione o da un quinto dei membri del collegio dei docenti con sede di servizio ad Ambri.

²Ogni proposta di modifica entrerà in vigore se accettata dalla maggioranza assoluta dei membri del collegio dei docenti e dopo approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

³Gestione degli spazi, uso delle infrastrutture e degli apparecchi, come pure ogni aspetto che tocca l'organizzazione interna dell'istituto, sono stabiliti di anno in anno e comunicati agli interessati nella raccolta delle disposizioni interne dell'istituto.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal collegio dei docenti il 23 giugno 2020, entra in vigore dopo l'approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport il 28 agosto 1987.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD del 27 novembre

1997.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 71 del 13 maggio 1998.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 103 del 14 maggio 2013.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 9 del 18 gennaio 2019.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 208 del 27 aprile 2021.